

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1013 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 2017****che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2017) 1927]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

visto il parere del comitato per i trasporti su strada istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per trasmettere alla Commissione ogni due anni le informazioni necessarie per elaborare una relazione sull'attuazione del regolamento in questione nonché del regolamento (UE) n. 165/2014 e sull'evoluzione dei settori contemplati da tali atti.
- (2) Il formulario tipo istituito dalla decisione 2009/810/CE della Commissione <sup>(3)</sup> dovrebbe essere soppresso e dovrebbe essere adottata una nuova decisione che tenga conto anche degli sviluppi successivi all'adozione della decisione per quanto riguarda l'Unione europea, ad esempio l'adesione della Croazia, e delle nuove norme sui periodi di guida e di riposo.
- (3) Gli obblighi in materia di relazioni sanciti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e dalla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, che ne fissa le condizioni minime di applicazione, riguardano in particolare le informazioni sulle deroghe nazionali concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e informazioni più precise sui controlli effettuati sui veicoli.
- (4) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, integra le disposizioni riguardanti i periodi di guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- (5) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva in questione. Questo periodo biennale coincide con quello di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Per motivi di praticità amministrativa e di efficacia dei controlli sull'impatto delle norme dell'Unione in questo settore, è opportuno includere le informazioni in questione nel formulario tipo,

<sup>(1)</sup> GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 22 settembre 2008, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 289 del 5.11.2009, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GUL 80 del 23.3.2002, pag. 35).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è stabilito in conformità al modello di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

1. La decisione 2009/810/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

*Per la Commissione*  
Violeta BULC  
*Membro della Commissione*

---



Tipo di strada	L	LT	LV	M	NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	FL	IS	N	CH	Altro	Totale
Autostrada																	
Strada nazionale																	
Strada secondaria																	

#### 4.3. Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di tachigrafo

Tipo di tachigrafo	UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi
	Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati	
Analogico			
Digitale			
Intelligente <sup>(1)</sup>			
Totale			

<sup>(1)</sup> Obbligatorio a partire dalla data di applicazione dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

Se le statistiche nazionali lo consentono, si prega di completare anche la tabella sottostante indicando le cifre esatte riguardanti i veicoli provvisti di tachigrafo digitale:

a) Numero di veicoli provvisti di tachigrafo digitale	
b) Percentuale di veicoli provvisti di tachigrafo digitale rispetto al totale dei veicoli soggetti ai regolamenti	

#### 4.4. Numero di giorni di lavoro controllati su strada ripartiti per tipo principale di trasporto e per paese di registrazione

Tipo principale di trasporto	UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi
	Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati	
Trasporto di persone			
Trasporto di merci			
Totale			

4.5. *Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate su strada*

[R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE]

Articolo	Tipo di infrazione	Trasporto di persone			Trasporto di merci		
		UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi	UE/SEE/Svizzera		Paesi terzi
		Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati		Cittadini dello Stato in questione	Cittadini di altri Stati	
R 6	Periodo di guida: — limite giornaliero — limite settimanale — limite bisettimanale						
R 6	Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità						
R 7	Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un'interruzione troppo breve)						
R 8	Periodi di riposo: — minimo giornaliero — minimo settimanale						
R 10 & 26	Dati riguardanti i periodi di guida: — registrazioni per i 28 giorni precedenti						
D allegato I A	Apparecchio di controllo: — funzionamento non corretto — abuso o manipolazione dell'apparecchio di controllo						

## 5. CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE

5.1. *Numero di conducenti controllati e numero di giorni di lavoro controllati nei locali delle imprese:*

Tipo di trasporto	Numero di conducenti controllati	Numero di giorni di lavoro controllati
I. Tipologia		
Trasporto di persone		
Trasporto di merci		

Tipo di trasporto	Numero di conducenti controllati	Numero di giorni di lavoro controllati
<i>II. Tipologia</i>		
Trasporto per conto terzi		
Trasporto per conto proprio		

5.2. *Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate nei locali delle imprese*

[R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE]

Articolo	Tipo di infrazione	Trasporto di persone	Trasporto di merci
R 6	Periodo di guida: — limite giornaliero — limite settimanale — limite bisettimanale		
R 6	Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità		
R 7	Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un'interruzione troppo breve)		
R 8	Periodi di riposo: — minimo giornaliero — minimo settimanale		
R 10 & 26	Dati riguardanti i periodi di guida: — dati conservati per 1 anno		
D allegato I A	Apparecchio di controllo: — funzionamento non corretto — abuso o manipolazione dell'apparecchio di controllo		

5.3. *Numero di imprese e di conducenti controllati nei locali delle imprese ripartiti in base alle dimensioni della flotta*

Dimensioni della flotta	Numero di imprese controllate	Numero di conducenti controllati	Numero di infrazioni accertate
1			
2-5			
6-10			
11-20			
21-50			

Dimensioni della flotta	Numero di imprese controllate	Numero di conducenti controllati	Numero di infrazioni accertate
51-200			
201-500			
Oltre 500			

6. CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE

- a) Numero di agenti di controllo impiegati nei controlli su strada e nei locali delle imprese: .....
- b) Numero di agenti di controllo formati per analizzare i dati dei tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese: .....
- c) Numero di apparecchi forniti agli agenti di controllo per trasferire, leggere e analizzare i dati dei tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese: .....

7. INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

7.1. Nazionali

- a) Regolamentari (compreso l'aggiornamento dei dati relativi al ricorso alle deroghe ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1)
- b) Amministrative
- c) Altro

7.2. Internazionali

- a) Controlli coordinati: numero per anno, paesi partecipanti
- b) Scambio di esperienze, di dati, di personale: numero di iniziative, persone, materie oggetto di scambio, paesi partecipanti

8. SANZIONI

8.1. Tabelle: nell'anno di riferimento

8.2. Variazioni

- a) Data e natura delle variazioni più recenti (sulla base dell'anno di riferimento)
- b) Riferimenti amministrativi o legali

9. CONCLUSIONI E COMMENTI, COMPRESI EVENTUALI SVILUPPI NEI SETTORI IN QUESTIONE

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/15/CE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In generale, questa sezione contiene le informazioni seguenti:

- modalità di elaborazione della relazione e dettagli sulle parti interessate consultate;
- attuazione [contesto giuridico, modifiche al contesto giuridico relativo ai periodi di lavoro per effetto del recepimento, eventuali difficoltà specifiche incontrate nell'applicazione della direttiva, misure adottate in risposta alle difficoltà incontrate, eventuali misure di sostegno per agevolare l'attuazione pratica della legislazione];

- monitoraggio dell'attuazione [*organismi responsabili di monitorare la conformità alle regole, metodi utilizzati a tal fine, problemi incontrati e soluzioni adottate*];
- interpretazione giudiziale [*indicare se sono state emesse sentenze a livello nazionale che interpretano o applicano la direttiva su questioni rilevanti e quali sono i principi giuridici fondamentali in proposito*];
- valutazione dell'efficacia [*dati utilizzati per valutare l'efficacia delle misure di recepimento, aspetti positivi e negativi dell'applicazione pratica della legislazione*];
- prospettive [*indicare eventuali priorità nel settore pertinente, suggerire adattamenti o modifiche della direttiva illustrandone i motivi, indicare le modifiche ritenute necessarie per tenere conto del progresso tecnico, suggerire misure di sostegno a livello di UE*].

11. RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE

Nome: .....

Funzione: .....

Organizzazione: .....

Indirizzo amministrativo: .....

Tel./fax .....

E-mail: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_